

Modena li 28.11.2011

prot. 140375/2011

I L DIRIGENTE

Considerato che, nel periodo natalizio, gli esercizi commerciali situati nella Zona a Traffico Limitato necessitano di utilizzare i veicoli al servizio dell'attività in misura superiore rispetto al restante periodo dell'anno, onde far fronte alle esigenze di approvvigionamento e consegna delle merci;

Rilevata la necessità, nello stesso periodo, per i veicoli delle ditte che svolgono attività di " corriere" di accedere più frequentemente nell' area della Zona a Traffico Limitato per operazioni di carico e scarico di merci, cose o forniture;

Vista la propria ordinanza prot. 146999 IX.02 del 21.11.2008 che disciplina la circolazione nella Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino;

Visto l' art. 7 del D. Lgs. n. 285/92

Visto l' art. 107 T. U. L.EE.LL. n. 267/2000

Visto l' art. 74 dello Statuto del Comune di Modena

ORDINA

A parziale e temporanea modifica della propria ordinanza pg. 146999 IX.02 del 21.11.2008 i seguenti provvedimenti validi dal 01 Dicembre 2011 al 05 Gennaio 2012:

In deroga alle fasce orarie previste nell' ordinanza di cui sopra è consentita la circolazione

- 1) ai veicoli di proprietà degli esercizi commerciali, di tutte le tipologie merceologiche, e dei pubblici esercizi ubicati in ZTL, per operazioni di carico e scarico dalle ore 05.00 alle ore 19.30 di tutti i giorni della settimana con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti;

2) ai veicoli aventi massa complessiva sino a 1,6 t. delle ditte che svolgono attività di "corriere", dalle ore 05.00 alle ore 19.30 di tutti i giorni della settimana, previa autorizzazione temporanea da richiedere alla Polizia Municipale.

Quanto sopra non si applica per Corso Duomo e Via Emilia Centro (tratto compreso tra Via Rismondo e Corso Canalgrande) dove dovranno essere rispettate le fasce orarie previste al punto B) dell'ordinanza PG. 146999 IX.02 del 21 Novembre 2008.

Rimangono in vigore i provvedimenti che disciplinano la circolazione stradale nelle singole vie e piazze e che non sono in contrasto con la presente ordinanza.

ALL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA SONO TENUTI GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE DI CUI ALL'ART.12 DEL CODICE DELLA STRADA.

AVVERTE

CHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 3, C. 4, DELLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO AMMINISTRATIVO::

- A) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LVO N. 285/1992, ENTRO 60 GIORNI AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
 - b) entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

Il Dirigente di Settore
Com.te Dott. Franco Chiari